



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO ECONOMIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*;
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- VISTO l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale ed in particolare prevede che il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;
- VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
- VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare, l'articolo 38, comma 1, che dispone che

il gettito dell'addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell'Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;

VISTO l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la successiva L.R. n. 26 del 9/5/2012, art. 3, che determinano la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario nella misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento del Fondo sanitario nazionale;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 7/5/2015 n. 9 che istituisce la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi" per i diversi rami dell'amministrazione regionale ed anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale;

VISTO l'art. 59 della legge regionale 17/03/2016, n. 3: " ....Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla "Centrale unica di committenza", di cui all'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro....";

VISTO l'art. 6 della legge regionale 17/3/2016, n. 3 che autorizza, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, l'utilizzo di una quota del Fondo Sanitario per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di euro 127.850.000,00;

VISTO il verbale Rep. atti N. 88/CSR del 6 Giugno 2019 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2019 che attribuisce alla Regione siciliana, per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza la somma di euro **9.089.750.439,00**, di cui euro **4.463.976.441,00** a carico della Regione (pari al 49,11%);

CONSIDERATO che sulla base della predetta Intesa (verbale Rep. atti N. 88/CSR del 6 Giugno 2019) è stato quantificato in euro **2.784.535.518** la quota a carico del Fondo Sanitario Nazionale comprensiva della Mobilità sanitaria passiva pari a euro **344.003.702,00** (di cui euro 298.602.279,00 per Mobilità passiva interregionale ed euro 45.401.423,00 per mobilità passiva internazionale - 2° rata) ed è stata quantificata in complessivi euro **88.560.134,00** la Mobilità sanitaria attiva (di cui euro 61.720.629,00 per Mobilità attiva interregionale ed euro 26.839.505,00 per mobilità attiva internazionale - 2° rata) ; stimando inoltre, rispettivamente, in euro **1.215.898.740,00** ed euro **497.254.847,00**, il 90% del gettito IRAP ed il gettito dell'addizionale regionale IRPEF, ed assegnando, altresì, euro **22.236.637,00**, euro **993.434,00** ed euro **434.000,00** quali somme vincolate destinate, rispettivamente, al finanziamento delle spese di funzionamento degli Istituti Zooprofilattici, al contratto del personale IZS (comprensivo dell'integrazione ex art. 3, comma 139, della legge 244/07) ed alla medicina penitenziaria;

VISTO il verbale Rep. atti N. 89/CSR del 6 Giugno 2019 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell' art.1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2019, che attribuisce alla Regione Sicilia la somma di euro 96.921.640,00 di cui euro 47.598.218,00 a carico della Regione ed euro 49.323.423 a carico dello Stato;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 2318 del 4/10/2019 con il quale sono state adeguate le previsioni di bilancio dei capitoli finanziati con le risorse statali derivanti dalla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, per l'esercizio finanziario in corso, nell'entrata e nella spesa nei pertinenti capitoli ad eccezione dei capitoli relativi alla Centrale Unica di Committenza i cui stanziamenti vengono lasciati inalterati in attesa delle indicazioni del pertinente Servizio ed, altresì dei capitoli relativi alla compartecipazione regionale per la quota indistinta del FSN che presentano una dotazione finanziaria sufficiente ad eccezione del capitolo 413385 "Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per il fondo incentivi per funzioni tecniche - parte del capitolo 413302) il cui stanziamento viene incrementato di euro 13.720,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 413302; ed altresì, è stata iscritta la quota Stato per Obiettivi di piano 2019, in entrata nel capitolo 3684 e nella spesa nel capitolo 413322 " Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale." per euro 49.323.422,00;

CONSIDERATO che la quota Stato degli Obiettivi di Piano per l'esercizio finanziario 2019 così come risulta dalla citata Intesa della Conferenza Stato-Regione verbale Rep. atti N. 89/CSR del 6 Giugno 2019 è pari ad euro **49.323.423,00**;

RITENUTO, di dovere rettificare l'importo iscritto per Obiettivi di piano 2019:

## D E C R E T A

### Art. 1

L'articolo 1 del Decreto n. 2318 del 4/10/2019 è così modificato:

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2019, al Bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

**ENTRATA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO**  
**TITOLO 2 – Trasferimenti correnti**  
**TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche**  
**CATEGORIA 1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**

**Capitolo 3415** Fondo Sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. – **44.989.014,00 - 44.989.014,00**  
*Articolo 1- Quota destinata ai livelli essenziali di assistenza*

**TITOLO 3 – Entrate extratributarie**  
**TIPOLOGIA 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni.**  
**CATEGORIA 2 – Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi.**

**Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione**

**capitolo 3358** Somme derivanti dalla definizione della Mobilità sanitaria attiva.  
*art. 1 “ Mobilità sanitaria attiva nazionale” - 6.864.221,00 + 19.975.284,00 + 19.975.284,00*  
*art. 3 “ Mobilità sanitaria attiva internazionale” + 26.839.505,00*

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO**  
**TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**  
**TIPOLOGIA 102 – Tributi destinati al finanziamento della Sanità.**  
**CATEGORIA 1 – Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – Sanità.**

**Capitolo 1608** Imposta regionale sulle attività produttive. **+ 16.548.740,00 + 16.548.740,00**

**TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**  
**TIPOLOGIA 102 – Tributi destinati al finanziamento della Sanità.**  
**CATEGORIA 4 – Addizionale IRPEF – Sanità.**

**Capitolo 1609** Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche **+ 19.025.847,00 + 19.025.847,00**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**  
**TITOLO 2 – Trasferimenti correnti**  
**TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche**  
**CATEGORIA 1 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**  
**Dipartimento regionale per la pianificazione strategica**

**Capitolo 3684** Fondo Sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti – Quote a destinazione vincolata **+ 49.323.423,00 + 49.323.423,00**

**SPESA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**  
**Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro**

**MISSIONE 13 – Tutela della salute**  
**PROGRAMMA 1 – Servizio Sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.**  
**TITOLO 1 – Spese correnti**

**MacroAggregato 1.03 - Acquisto di beni e servizi**

**Capitolo 215204** Somme destinate alla definizione della mobilita' sanitaria passiva  
*Articolo 1 - Mobilità sanitaria passiva nazionale - 20.087.776,00 + 25.313.647,00 + 25.313.647,00*  
*Articolo 2 - Mobilità sanitaria passiva internazionale + 45.401.423,00*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**  
**Dipartimento regionale per la pianificazione strategica**  
**MacroAggregato 1.04 – Trasferimenti correnti**

<b>Capitolo</b>	<b>413301</b>	Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario.	-	<b>50.827.377,00</b>	-	<b>50.827.377,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>413324</b>	Finanziamento spese per il funzionamento del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario.	+	<b>500.000,00</b>	+	<b>500.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>413307</b>	Finanziamento delle spese correnti delle aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai Sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.	+	<b>35.574.587,00</b>	+	<b>35.574.587,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>413302</b>	Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale.	-	<b>13.720,00</b>	-	<b>13.720,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>413322</b>	Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale.	+	<b>49.323.423,00</b>	+	<b>49.323.423,00</b>
<b>MacroAggregato 1.01 – Redditi da lavoro dipendente.</b>						
<b>Capitolo</b>	<b>413385</b>	Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale. (Parte del capitolo 413302)	+	<b>13.720,00</b>	+	<b>13.720,00</b>

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Palermo, 9-10-2019

IL RAGIONIERE GENERALE  
Bologna F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1  
Gloria Giglio F.to

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
Maria Fiorella Milazzo  
F.to